

COMUNICAZIONE AI FORNITORI RELATIVA ALLA NUOVA MODALITA' DI ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI NAVIGAZIONE IN ALTO MARE AI FINI DELLA NON IMPONIBILITÀ IVA

Nuovo obbligo di attestazione tramite dichiarazione telematica della condizione di navigazione in alto mare.

L'art. 1, comma 708, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha introdotto nell'art. 8-bis del DPR 633/1972 il nuovo comma 3, che prevede un requisito formale per fruire del regime di non imponibilità oggettiva previsto dal comma 1.

In forza della predetta disposizione normativa, per le operazioni relative alle navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare, il regime di non imponibilità oggettiva IVA sarà subordinato al rilascio, da parte del committente al prestatore, di una dichiarazione di possesso dei requisiti di alto mare, da inviare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Con Provvedimento del 15 giugno 2021 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello della dichiarazione per attestare i requisiti di alto mare e dal 15 luglio è possibile procedere alla sua trasmissione attraverso il software "dichiarazione nautica" messo a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia stessa.

Il nuovo obbligo si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 14 agosto 2021 (sessantesimo giorno

successivo all'adozione del citato Provvedimento) e quindi alle fatture emesse a partire da tale data.

Regime IVA applicabile alle fatture per servizi relativi a navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare emesse nei confronti di Fincantieri S.p.A. a partire dal 14 agosto 2021.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 54/E del 6 agosto 2021, ha emanato i primi (necessari) chiarimenti inerenti l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Provvedimento citato.

Sulla base di tali chiarimenti ufficiali emerge che a Fincantieri è preclusa la possibilità di presentare la dichiarazione in oggetto in autonomia e per via telematica nei confronti dei propri appaltatori, in quanto la stessa può essere emessa esclusivamente dagli armatori o dai soggetti che hanno la responsabilità gestionale della nave (siano essi residenti/stabiliti/identificati o meno in Italia) nei confronti dei propri fornitori cc.dd. "diretti" (e.g. Fincantieri) e non di quelli cc.dd. "indiretti" (e.g. appaltatori/subappaltatori di Fincantieri).

Dall'impossibilità per Fincantieri, quale soggetto diverso dall'armatore/responsabile della nave, di emettere la dichiarazione telematica *de qua* e in ossequio alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate circa la fattispecie delle operazioni "a catena" che interessano i rapporti con i fornitori indiretti, discende quanto segue.

Caso 1 - Navi per le quali gli armatori hanno inviato la dichiarazione telematica a Fincantieri

Le navi per le quali gli armatori (e soggetti equiparati) hanno provveduto ad inviare la dichiarazione telematica a Fincantieri, in qualità di fornitore diretto, saranno indicate in un apposito elenco (oggetto di periodico aggiornamento) pubblicato nel portale "Suppliers"- Sezione "Regime IVA delle navi", insieme al numero di protocollo della dichiarazione telematica rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e agli altri dati identificativi della nave (nome, numero e Paese di iscrizione o, per le navi in costruzione prive di un numero di iscrizione il codice convenzionale "9999999" etc..).

Le fatture, concernenti i servizi sia di costruzione che di manutenzione/riparazione relativi alle navi commerciali incluse nell'elenco, emesse dai fornitori "indiretti" in regime di non imponibilità ex art. 8-bis, comma 1, lett. e) del DPR 633/1972, per essere considerate fiscalmente corrette ed accettate da Fincantieri, dovranno riportare il numero di protocollo della dichiarazione telematica connessa alla specifica nave interessata, indicandolo per intero (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (17 cifre) – XXXXXX (6 cifre)).

Più specificamente, la fattura elettronica andrà compilata come segue (cfr. Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2021):

- Codice natura: N3.4.
- Riferimento normativo: art. 8-bis, comma 1 DPR 633/1972
- blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>:
 - ✓ valorizzare il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la voce "NAUTICA"
 - ✓ e il campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con il numero del protocollo della dichiarazione di alto mare

Caso 2 - Navi per le quali gli armatori non hanno inviato la dichiarazione telematica a Fincantieri

Le fatture relative a servizi su navi commerciali per le quali gli armatori (e soggetti equiparati) non hanno provveduto ad inviare la dichiarazione telematica a Fincantieri non potranno più essere emesse in regime di non imponibilità ex art. 8-bis, comma 1, lett. e) del DPR 633/1972.

Come si è già evidenziato, infatti, Fincantieri può mettere a disposizione dei propri appaltatori i dati identificativi della dichiarazione di alto mare solo se, a sua volta, risulta essere destinataria della dichiarazione telematica da parte degli armatori.

Sul punto, si rileva che Fincantieri sta effettuando un'attività di informazione nei confronti degli armatori con i quali intercorrono rapporti giuridici diretti affinché questi, qualora possibile, provvedano a trasmettere le rispettive dichiarazioni di alto mare, nel presupposto che le navi commerciali in costruzione/manutenzione presentano, di regola, i requisiti sostanziali di commercialità e navigazione in alto mare.

Alla luce di quanto illustrato sino ad ora e ferma restando la predetta attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti degli armatori, i fornitori che emetteranno fatture per servizi inerenti a navi commerciali prive della dichiarazione di navigazione in alto mare non potranno che:

- applicare il regime di non imponibilità sulla base di dichiarazione di intento ai sensi degli artt. 8-bis, comma 2, o 9, comma 2, o 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/1972 nei limiti del plafond attribuito;

ovvero

- in assenza di dichiarazione di intento, applicare l'IVA in regime di *split payment* ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972.